

COMUNE DI SAINT-MARCEL



**REGOLAMENTO COMUNALE PER "LA VALORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ AGROALIMENTARI E ARTIGIANALI
TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA
DENOMINAZIONE COMUNALE -DE.CO. "**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18.05.2012
Modificata con delibera di Consiglio Comunale n 44 del 14.12.2012

INDICE:

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 - Istituzione di un albo comunale

Art. 3 - Istituzione del Registro De.Co.

Art. 4 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

Art. 5 - La struttura organizzativa

Art. 6 - Le iniziative comunali

Art. 7 - Le garanzie

Art. 8 - Le attività di coordinamento

Art. 9 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale

Art. 10 - Riferimento alle normative statali e regionali

Art. 11 – Norme finali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.267 ed ai sensi dello Statuto , tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari e artigianali riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

a) dell'ambito territoriale entro cui è possibile ottenere la "Denominazione Comunale "(De.CO) è il territorio del Comune di Saint Marcel;

b) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e artigianali locali e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro particolarità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare artigianali e di un registro De.Co. (Denominazione Comunale);

c) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari e artigianali locali, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art.4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;

d) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;

e) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi, finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, pubblici e privati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agroalimentari e artigianali e che non abbiano alcun fine di lucro.

Art. 2

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.4 un apposito albo in cui vengono e verranno iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari e artigianali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione, e rilevanza pubblica.

È previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura organizzativa comunale, un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari e artigianali locali segnalati e denominati.

Art.4

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati, possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle .

2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da una adeguata e dettagliata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo. e ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione, compresi eventuali accenni storici.

Sull'ammissibilità dell'iscrizione sul registro De.Co. si pronuncia una commissione nominata dal Sindaco. La Commissione potrà avvalersi di esperti del settore agro-alimentare o artigianale. La Commissione approva

le schede identificative di prodotto e, dove necessario, i regolamenti di produzione che saranno vincolanti ai fini dell'attribuzione delle De.Co. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'Albo possono fregiarsi della dicitura De.Co. (Denominazione Comunale) per tutti i prodotti segnalati e denominati, completata dal numero di iscrizione. Funge da segretario il responsabile del procedimento.

3. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa del prodotto locale e ne dispone l'iscrizione nel registro De.Co.

Art.5

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa viene attribuita per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento al Servizio comunale con riferimento al Commercio.
2. Il dipendente responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi comunicazionali, forme di comunicazione pubblica cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento
3. Il Comune ricerca, ai fini De.Co. (Denominazione Comunale) sistemi di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari e artigianali locali attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7

Le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni

popolari riguardanti le attività agro-alimentari e artigianali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 8

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo-Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari e artigianali, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9

Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-mediateca comunale

1. Nell'ambito della Biblioteca comunale, viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agroalimentare e artigianale locale.

Art. 10

Riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art 11

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione

di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell' art. 1, ancorché non espressamente previste.